

REGOLAMENTO (CE) N. 1306/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il Belgio dispone di scorte d'intervento di zucchero bianco. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero bianco ammesse all'intervento anteriormente al 31 marzo 2005 dall'organismo d'intervento belga.
- (2) Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento ⁽²⁾. Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche.
- (3) Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo di vendita minimo per ciascuna gara parziale.
- (4) L'organismo d'intervento belga deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento belga mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 52 000 tonnellate di zucchero bianco da esso detenuto e ammesso all'intervento anteriormente al 31 marzo 2005.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48.

Articolo 2

1. Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all'articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.

2. In deroga all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l'organismo d'intervento belga redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.

Il bando indica in particolare le condizioni della gara.

Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

Articolo 3

L'offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.

Articolo 4

1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 19 agosto 2005 e termina il 25 agosto 2005 alle 9.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 9.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

— 8, 15, 22 e 29 settembre 2005,

— 6, 13, 20 e 27 ottobre 2005.

2. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento belga:

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24.

Articolo 5

In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero bianco.